



Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA) IN LOCALITA' S.P. POMIGLIANO - ACERRA" - PROPONENTE COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA) - CUP 8131.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - δ.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - δ.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 562085 del 28/08/2017 contrassegnata con CUP 8131, il Comune di Pomigliano d'Arco (NA), con sede in piazza Municipio nel Comune di Pomigliano d'Arco, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi

- dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “*Realizzazione dell'impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) in località S.P. Pomigliano - Acerra*”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dall'arch. Paolo Tolentino e dall'arch. Marina Scala con nota della D.G. 5009 prot. reg. n. 609221 del 15/09/2017;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 601627 del 13/09/2017, il Comune di Pomigliano d'Arco ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 633000 del 27/09/2017;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 772916 del 23/11/2017, il Comune di Pomigliano d'Arco ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 853336 del 29/12/2017;

RILEVATO:

- α.** che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/02/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“Considerato che:

- *L'intervento, sinteticamente, consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica a servizio di un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti. Ai sensi dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, all'interno dell'impianto proposto, saranno svolte le seguenti attività:*
 - R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le trasformazioni biologiche);*
 - R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoposti a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).*

La sezione di impianto a tecnologia aerobica sarà in grado di trattare rifiuti, nello specifico FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) C.E.R. 20.01.08, per un quantitativo annuo pari a 18.000 tonnellate e verde, codice C.E.R. 20.02.01, per un quantitativo pari a 6.000 tonnellate annue con conseguente produzione di ammendante da utilizzare in agricoltura. In particolare è previsto il trattamento di:

 - ☐☐ rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08).*
 - ☐☐ rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico (CER 20.02.01);*

L'impianto avrà quindi una capacità complessiva annua di 24.000 tonnellate ovvero di 80 t/giorno ed il Comune dichiara che durante l'esercizio dell'impianto verrà posto in essere un controllo di qualità del rifiuto in ingresso finalizzato all'ottenimento di un prodotto finale di elevata qualità e che è intenzione del Comune aderire al CIC (Consorzio italiano Compostatori) e di ottenere il marchio di qualità del compost prodotto (cfr. in particolare relazione integrativa prot. 853336/2017).
- *Nell'impianto di compostaggio del comune di Pomigliano d'Arco saranno effettuate le seguenti attività:*
 - 1. Stoccaggio dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata;*
 - 2. Miscelazione tra frazione organica e verde;*
 - 3. Fase di compostaggio accelerato in biotunnel;*
 - 4. Fase di prima maturazione su platea aerata;*
 - 5. Fase di raffinazione tramite vagliatura e deferrizzazione;*
 - 6. Fase di seconda maturazione tramite rivoltamento;*
 - 7. Stoccaggio del compost finito e dell'eventuale stabilizzato fuori specifica.*
- *Il comune di Pomigliano d'Arco è incluso nella perimetrazione dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” ora ricompreso nei SIR con DM n. 7 del 11/01/2013, All. 1. L'area è stata già interessata da un impianto sperimentale di compostaggio ed è presente una relazione ARPAC 2002 a seguito di sopralluogo e caratterizzazione di campioni di suolo che ha classificato i suoli analizzati in parte rientranti nei limiti di accettabilità per siti ad uso commerciale e industriale ed in parte in quelli di accettabilità per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale come da Tab. 1–All.1 del D.M. n. 471/99, rispettivamente coll. B ed A.*
- *L'impianto è collocato a circa 400 mt dalle case sparse più vicine, a circa 8000 mt-1000 dal centro urbano consolidato ed in prossimità dell'esistente stabilimento industriale FIAT. Come si evince*

dalla descrizione del progetto e dallo Studio preliminare ambientale la scelta dell'area è derivata da una serie di considerazioni tra cui l'assenza di zone di cui alla tabella precedente nel sito di impianto e nelle sue vicinanze. In particolare il Comune proponente, nell'illustrare le ragioni della scelta tra alcune alternative localizzative sul territorio comunale, mette in rilievo che la stessa discende da una serie di considerazioni/valutazioni fra cui:

- uso e vocazione dei diversi lotti analizzati (altre due aree considerate hanno destinazione agricola);
 - distanza dal centro abitato;
 - presenza di infrastrutture viarie a scorrimento veloce che consentono di raggiungere l'impianto non transitando per il centro (non possibile negli altri due casi considerati);
 - presenza di reti tecnologiche necessarie al funzionamento di un impianto industriale, assenti, viceversa, nelle altre due aree individuate;
 - assenza di vincoli ambientali e paesaggistici;
 - proprietà delle aree;
 - consistenza dei lotti;
 - assenza dei vincoli escludenti ex PRGRU della Regione Campania ed in particolare di presenza di aree a rischio idrogeologico.
- Considerata la localizzazione e tipologia dell'impianto in progetto (impianto di trattamento aerobico condotto al chiuso di FORSU e Verde proveniente da parchi e giardini pubblici) gli impatti potenzialmente più significativi dell'attività sono riconducibili all'emissione di sostanze odorigene in quanto le emissioni inquinanti in atmosfera legate a tale tipologia di impianto sono in via generale, in presenza di corretta progettazione e gestione, molto al di sotto di ogni limite normativo, mentre la percezione degli odori avviene anche in presenza di modestissime emissioni odorigene, anche se non dannose per la salute ed assolutamente con concentrazioni aventi ordini di grandezza assolutamente inferiori ai livelli ammissibili di esposizione negli ambienti di lavoro. Al fine di azzerare o rendere trascurabile tale tipo di potenziale impatto negativo, nonché quelli sulle altre componenti ambientali (acqua, suolo, rischi etcc) la progettazione, come dichiarato nello studio preliminare ambientale, negli elaborati progettuali e nei chiarimenti forniti ad integrazione, ha adottato a riferimento, oltre le norme ambientali e teniche di settore vigenti, le migliori tecniche disponibili¹ (c.d. BAT -Best Available Techniques) ed i relativi i documenti di riferimento (BREFS) tra cui le quelle per la categoria IPPC 5 e le Linee Guida Regione Lombardia sulle emissioni odorigene.
 - Gli accorgimenti tecnici principali finalizzati alla riduzione di potenziali impatti potenzialmente negativi sono sintetizzati nella tabella seguente:

Matrice sintetica fonti di impatto e misure di mitigazione			
Matric e	Fonti di impatto	Misure di mitigazione	Dichiarata conforme ai limiti di legge/BAT
	Odore	4 ricambi d'aria all'ora nel capannone di ricezione, 2 in quello di maturazione e raffinazione, trattamento dell'aria tramite lavaggio in 3 scrubbers in parallelo e biofiltro	SI
Aria	Polvere	Aspirazione localizzata e filtrazione a maniche	SI
Suolo	Percolato	Impermeabilizzazione di tutte le aree tramite calcestruzzo e telo in HDPE	SI
Acqua	Acque meteoriche di piazzale	Sedimentazione e de oliatura tramite impianto di prima pioggia	SI

¹ Le tecniche considerate migliori sono quelle più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso

Rumor e	Emissioni sonore	Utilizzo di cassonature fonoassorbenti per i ventilatori e di pannelli fonoassorbenti nei capannoni	SI
---------	------------------	---	----

- L'intervento, come dichiarato anche nello studio ambientale preliminare, da un punto di vista autorizzativo, è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto ricade nella seguente categoria di attività di cui all'articolo 6, comma 13 del D.Lgs 152/06 e ss.ii.mm: "Attività IPPC: 5.3.b) "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.".
- Dal punto di vista programmatico l'intervento è attuativo del vigente aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani PRGRU Campania 2016 (Adottato con DGRC n. 685 del 6 dicembre 2016 -B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, approvato dal C.R. il 16 dicembre 2016 – Att. 445/1), già sottoposto a VAS, che assegna un ruolo prioritario nella risoluzione delle problematiche ambientali legate ai rifiuti al finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni avendo previsto specifiche azioni di "potenziamento dell'impiantistica per il recupero di materia dalla frazione organica finalizzato a favorire la chiusura del ciclo di trattamento a livello regionale, in attuazione del principio di prossimità" e di "promozione dell'utilizzo dell'ammendante compostato". In particolare nella Parte Terza-Obiettivi di Piano e Scenari, il PRGRU riporta le localizzazioni proposte in esito all'avviso pubblico per impianti di trattamento FORU (Frazione Organica Rifiuti Urbani) tra cui figura il Comune di Pomigliano D'Arco per una disponibilità potenziale di 40.000 t/a (cfr. Tab.12.2.2 pag. 282 Aggiornamento PRGRU approvato dal C.R. – Attestato n. 445/1 del 16/12/2016). Il PRGRU al cap. 17 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI individua inoltre alcuni criteri di esclusione per la localizzazione puntuale degli impianti di compostaggio ed il Rapporto Ambientale Preliminare allegato all'intervento evidenzia che il Comune, nella scelta dell'area, si è attenuto ai predetti criteri, in particolare:
 - l'area non è individuata tra quelle a rischio ai sensi dell'articolo 17, comma 3 lettera m della Legge n. 183/89 (aree individuate nei Piani di Bacino come aree a rischio di alluvione e/o frana) né sottoposta a vincolo idrogeologico istituito con Regi Decreti n. 3267/1923 e n. 1126/1926;
 - l'area non rientra tra quelle individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 357/97 (zone speciali di conservazione) né tra quelle SIC e ZPS che rientrano nell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;
 - l'area non rientra nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 (aree di salvaguardia individuate per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee);
 - l'area non rientra nei territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 490 del 29 ottobre 1999 e ss.ii.mm.
- Nell'ambito del vigente PTR il Comune di Pomigliano ricade nell'STS E1-Napoli N-EST a dominante URBANO_INDUSTRIALE per il quale non vengono individuate restrizioni all'insediamento di impianti quale quello in oggetto.
- Rispetto al vigente PRG del Comune di Pomigliano d'Arco l'intervento, per quanto riportato nello Studio Preliminare e confermato nelle successive integrazioni, ricade in Zona F5 – Attrezzature di interesse generale, sottozona F4-Impianti Tecnologici, attrezzature militari e trattamento rifiuti dove le NdA prevedono la possibilità di realizzazione di nuova edificazione per attrezzature per il trattamento rifiuti da attuarsi mediante intervento diretto in caso di attrezzature pubbliche realizzate da enti pubblici, con i seguenti indici edilizi ed urbanistici:
 - UF- Indice utilizzazione Fondiaria = 0,20 mq/mq
 - DC- Distanza Confini = 5,00 ml
 - DF- Distanza fra Edifici = 10,00 ml

DS- Distanza Strade = 8,00 ml

Per quanto emerge dalla lettura degli elaborati trasmessi il progetto preliminare è conforme alla destinazione prevista per l'area ma presumibilmente deroga dall'Indice di Utilizzazione Fondiaria in quanto la superficie coperta dei capannoni di lavorazione e della palazzina uffici, circa 5000 mq in totale, supera il 20% della superficie del lotto pari a 11.500 mq. Nelle successive fasi di progettazione e relativa autorizzazione (AIA) dovrà essere compresa la procedura per la variante o deroga allo strumento urbanistico comunale vigente.

Inoltre l'area è attraversata da un elettrodotto e relativa fascia di rispetto come riportata nel PRG; in riferimento a tale criticità lo studio preliminare ambientale evidenzia che è in corso l'acquisizione del parere del gestore TERNA.

- Il proponente Comune in fase di procedibilità istruttoria ha dichiarato che dovranno essere acquisite le seguenti autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto:

Incendi: VV.F

Provinciale: Citta Metropolitana

Interferenza Cavidotto Alta Tensione: TERNA

Autorizzazione sanitaria: ASL Napoli SUD

Immissione in fogna: ATO 3/GORI

Ambientale: ARPAC

- In fase di consultazione pubblica sono state presentate diverse osservazioni, presentate in più riprese da soggetti diversi o dagli stessi soggetti, in molti casi identiche e/o simili; al fine della loro sintesi e del relativo riscontro sono stati assegnati degli identificativi univoci (lettere o numeri), validi per tutti i soggetti, alle singole osservazioni, come indicati nella tabella che segue.

SOGGETTI	Data e numero di protocollo:	ID osservazioni presentate
Osservazioni del Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" di Pomigliano d'Arco	Prot. 702519 del 25/10/2017	osservazioni a,b,c,d,
Osservazioni del sig. Sabato Cerchia	Prot. 784733 del 28/11/2017	osservazioni 1,2,3,4,5,6,7
Osservazioni del sig. Luigi Ricci	PEC del 17/11/2017	osservazioni 1,2,3,4,5,6,7
Osservazioni del sig. Tommaso Busiello	PEC del 17/11/2017	osservazioni 1,2,4,5,6,7
Osservazioni del sig. Afrodite Siesto	PEC del 18/11/2017	osservazioni 1,2,3,4,5,6,7
Osservazioni del Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" della Regione Campania	Prot. 490 del 17/11/2017	osservazioni 8,9,10
Osservazioni dell'on. Salvatore Micillo Deputato "Movimento 5 stelle"	PEC del 18/11/2017	osservazioni 11,12,13,14,15
Osservazioni del Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" di Pomigliano d'Arco Integrazioni	PEC del 17/11/2017	osservazioni 2,3,5,7,9,10,15

- Di seguito la sintesi delle osservazioni presentate per id

Osservazione a)

Riguardo l'estensione dell'intervento:

è necessario fare chiarezza a tale riguardo in quanto l'area interessata non è indicata in maniera

univoca. In particolare a pag. 2, al paragrafo 2 - inquadramento territoriale ed urbanistico dello studio di fattibilità, si descrive la localizzazione dell'impianto di compostaggio in un'area di 11.500mq circa. Nello stesso paragrafo (2 a pagina 2) si descrivono poi ulteriori 7 zone, per una estensione complessiva di 95.700,00mq senza indicare la destinazione d'uso. È pertanto fondamentale chiarire la destinazione d'uso e funzionale che il progetto prevede per i circa 84.000mq che risultano individuati nel paragrafo d'inquadramento e poi manchevoli di descrizioni progettuale.

Osservazione b)

Riguardo alle diverse destinazioni urbanistiche delle aree coinvolte:

L'area individuata è ubicata a ridosso del centro edificato, infatti:

- è posta a circa 20 m dalla perimetrazione del centro edificato di cui all'art. 18 della Legge 865/71;
- è posta a circa 20 m dallo stabilimento industriale dell'Alenia Aeronautica ed a circa 60m dai suoi edifici industriali, ricadenti in zona A.S.I. (Area di sviluppo industriale) e pertanto qualsiasi intervento è subordinato al rispettivo nulla osta;
- è posta a circa 300 m dagli aggregati residenziali più vicini;
- è posta a circa 600 m dal liceo Classico Scientifico Statale Vittorio Imbriani;
- sorge in area con media densità abitativa, occupata da una popolazione di 251-500 abitanti (cfr. tavola 4 - Carta Infrastrutture Densità Abitativa del vigente piano di protezione civile approvato nell'ottobre 2015);
- ricade in area ad alto rischio incendio di cui alla tavola 7 - Carta rischio incendi interfaccia del vigente piano di protezione civile approvato nell'ottobre 2015;
- cade a ridosso di un tratto principale storico di viabilità per come è individuata la giacitura della strada Pomigliano Acerra dalla tavola P.07.12 fattori strutturanti del paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento;
- è adiacente ad un asse del reticolo idrografico individuato dalla tavola P.07.12 fattori strutturanti del paesaggio, del Piano Territoriale di Coordinamento;
- l'area è attraversata, per tutto il suo confine nord, da quello che il vigente Piano Regolatore Generale individua come tracciato rurale storico da recuperare.
- L'area, per circa la totalità della sua estensione, è di proprietà privata, infatti risulta così frazionata e intestata alla sezione territorio dell'agenzia delle entrate:

Osservazione c)

Riguardo alla vocazione del territorio:

L'ambito urbano in cui è previsto l'insediamento dell'impianto di compostaggio è chiaramente connotato da vocazione agricola di cerniera tra attività produttive (storiche) ed aggregati residenziali. Tale destinazione è peraltro presente nelle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Osservazione d)

Riguardo alle componenti ambientali:

- *Qualità dell'aria: il comune di Pomigliano d'Arco rientra tra i comuni della provincia nord di Napoli, interessati ad un notevole peggioramento della qualità dell'aria. Come noto, gli impianti di trattamento di rifiuti come quello in esame sono inclusi nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie compreso nel D.M. 5 settembre 1994 (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129), e pertanto "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni " a meno che non sia fornita la prova certa che "il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato". In particolare sulla:*
- *Qualità delle emissioni in acqua: non appaiono descritte le modalità di evacuazione e di conferimento dei percolati.*
- *Qualità delle emissioni sui suoli: non appaiono descritte le modalità di assicurazione della qualità dei suoli e gli impegni al ripristino dello stato ex quo ante a fine del ciclo di vita dell'impianto o in caso di sua dismissione anticipata a seguito della prevista diminuzione della quantità di rifiuti conferiti ai sensi del principio "Rifiuti zero".*
- *Qualità del prodotto in entrata: come noto, l'impianto di compostaggio ipotizzato ha in previsione di essere alimentato con la frazione organica degli RSU (FORSU). Tale frazione organica è definita*

come "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato", con esclusione pertanto di altre matrici organiche che non provengano dalla filiera alimentare umana, in quanto portatrici di sostanze contaminanti che impedirebbero la classificazione come "compost" del prodotto finale. E' dunque necessario, già in fase di progettazione, preliminare, escludere qualsiasi provenienza del materiale in ingresso all'impianto che non appartenga alla raccolta differenziata di prodotti alimentari umani di scarto. Sono dunque esclusi i materiali che provengono dalla raccolta stradale o forniti da altri impianti di trattamento rifiuti.

– *Qualità del prodotto in uscita:* Come altresì certamente noto, affinché sia possibile autorizzare un impianto di produzione di un qualsiasi prodotto, è necessario che il commercio di quel prodotto sia legale; il prodotto in uscita dall'impianto dovrà quindi possedere tutte le caratteristiche previste dalla legge, ed in particolare l'assenza di qualsivoglia pericolosità per gli esseri umani e per l'ambiente (art. 14 del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi), ed in particolare rispondere ai requisiti previsti dal D. lgs. 75/2010 in materia di ammendanti, nonché a quelli previsti dai regolamenti REACH e CLP in materia di certificazione dell'assenza di sostanze pericolose nel prodotto, nonché in materia di imballaggio, etichettatura, e dotazione di scheda tecnica e scheda di sicurezza del prodotto finito. Considerata l'estrema variabilità della composizione del prodotto in entrata, la composizione del prodotto in uscita e le relative analisi di certificazione, condotte da un ente terzo estraneo alla proprietà, dovranno essere condotte per ogni lotto di produzione.

– *Criticità del rapporto Sentieri, tumori infantili e patologie oncologiche:* relazione del progetto su quanto pubblicato sul sito del registro tumori della ASL NA3Sud nel documento " *Analisi delle criticità del rapporto Sentieri: i tumori infantili in Campania*".

Osservazione n. 1

Ai fini del rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti, l'art. 269 c. 3 del D. lgs. 152/2006 prevede che "Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", il quale ultimo, all'art. 218 recita "I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno". Ciò significa che nella valutazione dell'impianto, è necessario considerare la sommatoria delle emissioni di tutte le altre attività economiche autorizzate nel comune, e non solo quelle dell'impianto in esame. Vanno inoltre contemporaneamente valutati i regolamenti comunali che, di norma, impediscono in ogni caso che venga provocato nocumento o molestia alla cittadinanza.

Osservazione n. 2

L'impianto proposto, essendo un impianto di trattamento di rifiuti, è una industria insalubre ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che assegna al Sindaco il potere di controllo in materia. Pertanto si richiede la presenza del Sindaco alle sedute procedurali, atteso che la responsabilità penale è personale, senza possibilità di delega, e di verbalizzare compiutamente il parere che sarà reso dalla ASL ai fini delle eventuali azioni giurisdizionali, sia penali che civili per il risarcimento dei danni patiti e patendi.

Osservazione n. 3

Poiché lo studio di prefattibilità ambientale su cui si basa la valutazione di codesto ufficio afferma testualmente "il sito è ubicato al di fuori del centro abitato ad una distanza di circa 400 metri da case sparse", si osserva che tali affermazioni, finalizzate a far intendere la non possibilità di interferenza con le residenze, sono false e destituite di fondamento. Il sito è infatti localizzato nel centro abitato, con abitazioni a meno di 100 m dal perimetro dell'insediamento. In assenza di una normativa specifica si

utilizzano i criteri di cui alla DGR Veneto n. 856 del 12 maggio 2012, all. A, tab. 5 in materia di distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati), essendo assimilabili le tipologie di emissioni in atmosfera e sul suolo. La circonferenza di raggio 500 m intorno al centroide dell'insediamento proposto intercetta le seguenti particelle censuarie: 630010000293, 630570000161, 630570000171, 630570000172, 630570000232, di cui sono disponibili i dati demografici. Per tali particelle, immediatamente circostanti all'impianto, sono stati desunti dal Censimento Ufficiale delle popolazioni e delle aziende, condotto da ISTAT nel 2011, i seguenti dati demografici, a cui vanno in ogni caso, ai fini della valutazione del rischio e di impatto ambientale, aggiunte le presenze quotidiane per almeno 8 ore, del personale presente presso gli insediamenti industriali della particella censuaria 630570000232.

Osservazione n. 4

Non è stata condotta alcuna analisi del rischio potenziale, e non si è tenuto conto della presenza, nei dintorni dell'insediamento proposto, di 529 abitanti, di cui 35 di età inferiore ai 5 anni e 57 ultra sessantacinquenni, oltre alla presenza dei dipendenti degli insediamenti industriali posti a meno di 20 metri dalla linea di confine proposta.

Osservazione n. 5

È necessaria l'adozione del procedimento di VIA in quanto è necessario considerare l'Opzione zero ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006, che esige di valutare e considerare tutte le opzioni alternative alla realizzazione dell'impianto proposto, compresa la eventuale non realizzazione, al fine di evitare sacrifici ambientali superiori a quelli necessari per soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa. Ulteriore aspetto che è necessario valutare è la possibilità che, pur mantenendo inalterato il numero di biotunnel proposti (5), ognuno di essi venga dislocato in un punto diverso del territorio da servire, in maniera da minimizzare gli impatti a costi invariati.

Osservazione n. 6

Le linee guida dell'ISPRA per la redazione degli studi di impatto ambientale affermano come necessarie le valutazioni dei seguenti punti:

- Esame degli aspetti ambientali dell'area tramite studi di base;
- Identificazione dei processi modificatori dell'ambiente rilevanti e già in essere, sia naturali che antropici;
- Considerazione di tutte le possibili interazioni fra il tipo di progetto proposto e le condizioni ambientali, territoriali e socio-economiche attuali e previste;
- Previsione dei possibili effetti significativi delle suddette interazioni, sia benefici che negativi;
- Per quanto possibile quantificazione e confronto dei suddetti effetti, inclusa l'opzione zero (stato di qualità dell'ambiente in assenza dell'intervento proposto);
- Introduzione di modifiche al progetto per limitare o eliminare gli aspetti negativi e valorizzare quelli positivi;
- Instaurazione di un efficace ed oggettivo processo di informazione verso il pubblico e gli altri attori coinvolti.

Alla luce dei punti sopra esaminati, tutti i punti elencati risultano esaminati in maniera carente e insufficiente nello studio di prefattibilità ambientale presentato dal proponente, rendendo il documento stesso inidoneo alla corretta valutazione.

Osservazione n. 7

Nello studio di prefattibilità ambientale si utilizzano come sinonimi il termine FORSU ed il codice CER 20.01.08. Il codice CER 20.01.08 indica "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense", e dunque la sola frazione organica proveniente dalle fruizioni alimentari umane. Il termine FORSU invece indica la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano, proveniente dalla raccolta stradale oppure dalla raccolta differenziata, senza un grado di controllo della qualità di tale materiale. Al fine di non introdurre contaminazioni nella filiera della produzione agricola, solo il codice CER 200108 è utilizzabile nella produzione di Compost. Pertanto lo Studio di prefattibilità ambientale presentato è da considerarsi irricevibile per assoluto falsamento ed errore dei presupposti del progetto medesimo.

Osservazione n. 8

Si osserva che nel progetto presentato non è stato tenuto in adeguata considerazione:

- la circostanza che con Decreto Ministeriale 8 marzo 2001 il comune di Pomigliano d'Arco è stato incluso nella perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", già individuato dalla Legge 426/98, ed in quanto tale sottoposto ad un regime di particolare cautela dal punto di vista ambientale;
- che con decreto del Ministro dell'Ambiente n. 7 del 11/1/2013, all. 1, il sito è stato ricompreso nell'elenco dei siti di interesse regionale che non soddisfano i requisiti dell'articolo 252 del decreto legislativo del 2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dall'articolo 36 bis della legge del 7 agosto 2012 che ha convertito in legge le "Misure urgenti per la crescita del Paese"; tale successiva normativa non ha in alcun modo modificato la particolare cautela ambientale che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere nell'assumere decisioni riguardanti siti già compromessi dal punto di vista ambientale.

Osservazione n. 9

Dal sito internet dell'Arpac risulta che l'area comunale, a parte i siti eventualmente non censiti, comprende 70 siti censiti dall'ARPAC, per i quali deve essere avviato, ai sensi di legge, l'iter di bonifica e rispetto ai quali la Regione Campania è inadempiente. Si osserva la mancata tenuta in considerazione del particolare e diffuso pregiudizio ambientale derivante dalla certificazione da parte dell'Arpac di ben 70 siti, alcuni dei quali prossimi o coincidenti con il sito in oggetto.

Osservazione n. 10

Si osserva che lo stabilimento Alenia Aermacchi in viale dell'Aeronautica risulta intestatario di un procedimento di bonifica dovuto all'inquinamento delle acque di falda per metalli pesanti ed alifatici clorurati cancerogeni. Tra detti inquinanti il famigerato Cromo VI (esavalente) con concentrazioni molto superiori alla corrispondente CSC della tab. 2 all. V, parte IV, titolo V del d. lgs. 152/2006, molto pericoloso per l'uomo e per l'ambiente, come si evince dalla comunicazione dell'ARPAC del 17/9/2014 circa la trasmissione delle prove condotte sulle acque di falda all'interno dello stabilimento Alenia Aermacchi, in corrispondenza del Punto di conformità. Tali concentrazioni pericolose individuano un pericolo concreto ed attuale di interessamento della contaminazione anche all'esterno dello stabilimento, e la conseguente necessità di messa in sicurezza della falda acquifera, anche sottostante il sito in oggetto. A tale scopo fu emanata da parte del Comune di Pomigliano d'Arco l'ordinanza sindacale n. 47 del 26 settembre 2014.

Si chiede altresì di valutare se detta Ordinanza Sindacale è stata osservata, quali siano i risultati della Messa in sicurezza d'emergenza, e se le aree del progetto in oggetto siano interessate dalla falda contaminata di cui sopra.

Osservazione n. 11

Nella pubblicazione "Disastro ambientale e tumori: gli studi del Registro Tumori come contributo all'analisi del problema" il Dr. Mario Fusco, direttore del Registro Tumori Regione Campania c/o ASL Napoli 3 Sud, nel cui territorio è compreso il comune di Pomigliano d'Arco, afferma che è "evidente un processo di "uniformazione" dei rischi oncologici sul territorio nazionale, con la perdita dei "fattori protettivi" che storicamente hanno caratterizzato le popolazioni meridionali". Inoltre, che "i tassi di mortalità di molti tumori sono più alti rispetto al dato nazionale "a fronte di tassi di incidenza più bassi rispetto al pool dei Registri Tumori" "dovuto essenzialmente, alla più bassa sopravvivenza per tumori cui assistiamo in Regione Campania". Si richiede pertanto se sia stata condotta una analisi di rischio che accerti che, in caso di insediamento dell'impianto in oggetto, non vi sia occorrenza di un aumentato rischio oncologico per la popolazione.

Osservazione n. 12

Nel territorio della "Terra dei Fuochi" di cui al D.I.M. 18-04-2014, di cui fa parte il comune di Pomigliano d'Arco, che consiste di 33 comuni in provincia di Caserta e di 55 comuni in provincia di Napoli, sono stati censiti 1562 siti di discariche illegali potenzialmente inquinanti di cui 51 nelle classi di rischio più alte (3-

4-5) e 1335 in classe di rischio 2 e 176 in classe 1 Le superfici agricole interessate consistono in 1.146 ettari pari al 2% della superficie oggetto di indagine; mentre i singoli siti coprono una superficie variabile da 1000 mq. a più di un ettaro si richiede se sia stata condotta una analisi di rischio che attesti che l'installazione in oggetto non incrementi il già elevato indice di esposizione delle popolazioni alle esalazioni ed alle emissioni in genere provenienti dai rifiuti presenti nelle aree, atteso che già dal Catasto dei siti da bonificare redatto dall'ARPAC nel 2013, risulta la presenza di siti di sversamento abusivo di rifiuti sul territorio di Pomigliano d'Arco, con superamento delle CSC previste dal D. Lgs. 152/2006

Osservazione n. 13

Atteso che il sito destinato a compostaggio nella titolarità della società Campania Ambiente Srl risulta tra i siti destinatari di misure di caratterizzazione e bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompresi nel catasto dei siti con superamento delle CSC redatto da ARPAC nel 2013. si richiede se sia stata accertata la perfetta conduzione del Piano di caratterizzazione e la eventuale bonifica del sito, accertamento da condursi prioritariamente alla valutazione della autorizzabilità di una nuova attività potenzialmente impattante sull'ambiente nel medesimo sito.

Osservazione n. 14

Atteso che dalla Relazione sulle attività del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all'Area territoriale della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi" del 26/6/2017 del Dr. Mario Fusco, Responsabile UOSD Registro Tumori ASL Napoli 3 sud, risulta che il tasso di incidenza oncologica complessivo (costituito dall'insieme di tutti tumori maligni) rilevato nell'area del Registro Tumori dell'ASL Napoli 3 sud, in confronto con il Pool Registri del sud Italia, mostra un tasso di incidenza più alto, e precisamente maggiore di 46 punti percentuali per i maschi e maggiore di 21 punti per le donne, differenze che sono in entrambi i generi statisticamente significative; L'analisi dei dati rilevati nell'area del Registro Tumori dell'ASL Napoli 3 sud condotta considerando le singole sedi topografiche mostra, nei confronti con l'Italia, tassi di incidenza più alti per i tumori del fegato in entrambi i generi, per i tumori del polmone, fegato, melanoma della cute, sarcoma di Kaposi e maligni della vescica nei maschi; Il confronto, invece, con i dati del Pool dei Registri Tumori del Sud, effettuato per singole sedi topografiche mostra tassi di incidenza più alti per i tumori del fegato, stomaco, polmone e melanomi della cute in entrambi i generi, per i tumori maligni della vescica ed il mesotelioma nei maschi, e per il linfoma non Hodgkin nelle donne. Analogamente i tassi di mortalità sono maggiori per tutti i tumori rilevati nell'area del Registro, sia rispetto al Pool Italia che al Pool sud, si afferma inoltre che "le maggiori criticità si rilevano proprio nelle aree a maggiore urbanizzazione e densità abitativa quali le aree metropolitane che compongono una parte significativa della ASL Napoli 3 sud", come appunto è il territorio di Pomigliano d'Arco. Si richiede di condurre accertamenti finalizzati alla attestazione che l'installazione dell'impianto in oggetto non conduca ad un incremento delle già elevate patologie tumorali individuate, atteso che, come detto, esse appaiono dipendere dalla presenza di attività produttive in aree densamente urbanizzate come quella di Somigliano d'Arco

Osservazione n. 15

La XII Commissione Permanente – Igiene e Sanità (<https://www.senato.it/3690>) ha presentato il 10 novembre 2017 l'Indagine conoscitiva "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica", preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi" (di seguito TdF), di cui è Relatore il Sen. Lucio Romano

Tale indagine è stata autorizzata dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 giugno 2013. Nel corso dei lavori sono stati prodotti una molteplicità di atti. Si chiede di accertare la compatibilità dell'impianto in oggetto alla luce delle risultanze della documentazione prodotta dalla XII Commissione Permanente – Igiene e Sanità. Si richiede inoltre di valutare la compatibilità dell'impianto alla luce delle concentrazioni di metalli ed altri analiti presenti nel sottosuolo e nella falda acquifera, alla luce anche dei dati riportati nell'Atlante Geochimico del SIN (Lima et al., 2017), altresì prodotto alla Commissione Parlamentare, e recante i dati prodotti dal Gruppo Universitario di Studio redattore dell'Atlante e relativo a migliaia di campionamenti ed analisi condotte nel territorio del SIN.

- Con nota 2017.0772916 del 23/11/2017 l'UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso una richiesta di integrazioni e chiarimenti dai contenuti sinteticamente riportati di seguito:
 1. Relazione illustrativa integrativa che fornisca approfondimenti e chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:
 - a. illustrazione dettagliata delle alternative localizzative per l'impianto prese in considerazione e delle ragioni a supporto della scelta definitiva del sito, anche con riferimento all'eventuale "opzione 0";
 - b. illustrazione esplicativa delle ragioni della scelta della tecnologia impiantistica adottata al fine di contenere al disotto dei limiti fissati per legge i potenziali fattori inquinanti, con particolare riferimento alle emissioni odorigene e di polveri, tenendo conto anche dei migliori esempi in campo europeo e nazionale e delle relative linee guida;
 - c. individuazione del lotto di intervento sul vigente PRG con calcolo delle superfici non già destinate a Zona F4 secondo il certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti;
 - d. approfondimenti relativi alle modalità di evacuazione e conferimento del percolato delle vasche di accumulo a tenuta;
 - e. approfondimenti in ordine alla stima degli eventuali incrementi di traffico derivanti dai mezzi di trasporto della materia organica da trattare nell'impianto e dal trasporto del compost finito sulle strade di accesso al sito;
 - f. approfondimenti relativi alla localizzazione dell'impianto in relazione alla "zona ad alto rischio incendi del Piano di protezione civile comunale" menzionata in alcune delle osservazioni pervenute;
 - g. matrice sintetica riassuntiva delle possibili fonti di impatto sulle diverse componenti ambientali analizzate al cap. 5 dello studio di prefattibilità ambientale e dei relativi accorgimenti tecnici e/o misure di mitigazione e gestione previsti ed illustrati nel progetto per annullare e/o ridurre i possibili effetti negativi.
 2. Controdeduzioni puntuali a tutte le osservazioni pervenute entro i termini di legge, pubblicate sul sito web regionale;
 3. Pareri eventualmente già acquisiti sul progetto preliminare.
- Il proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ha presentato una Relazione illustrativa che riscontra i punti richiesti con sezione dedicata alle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed allegato con Indagini preliminari ARPAC
- Le controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate sono le seguenti:

Controdeduzioni alle osservazioni a,b,c,d.

• Alternative localizzative per l'impianto:

La scelta della localizzazione per l'impianto di compostaggio è figlia di una serie di considerazioni ed in particolare:

- uso e vocazione dei diversi lotti analizzati;
- distanza dal centro abitato;
- presenza di infrastrutture viarie;
- presenza di reti tecnologiche;
- assenza di vincoli ambientali e paesaggistici;
- proprietà delle aree;
- consistenza dei lotti;

Si è, inoltre, tenuta in considerazione l'assenza dei vincoli escludenti ex PRGRU della Regione Campania ed in particolare la presenza di aree a rischio idrogeologico.

Le tre zone individuate sul territorio potenzialmente ospitanti l'installazione impiantistica erano tutte localizzate all'estremità del territorio comunale come da stralcio PRG della figura successiva ma, tra le tre aree, si è scelto il lotto oggetto della progettazione perché era l'unico a rispettare tutte le caratteristiche dell'elenco precedente, infatti:

- l'area ha già ospitato, in passato, un impianto di compostaggio sperimentale ed è l'unica tra le tre ad avere una destinazione urbanistica compatibile ad una installazione impiantistica (le altre due

aree hanno destinazione agricola);

- ☐ non sono presenti case isolate a meno di 200 metri;
- ☐ sono presenti, nelle vicinanze, infrastrutture viarie a scorrimento veloce, infatti il lotto è vicino alla Strada Provinciale Pomigliano-Acerra ed all'omonimo svincolo sull'asse mediano che consente di raggiungere l'impianto non transitando per il centro abitato; per raggiungere gli altri potenziali lotti, di contro, sarebbe stato necessario realizzare nuovi assi viari senza poter evitare, in ogni caso il transito nel centro urbano per il raggiungimento di questi;
- ☐ sono presenti tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie al funzionamento di un impianto industriale, assenti, viceversa, nelle altre due aree individuate;
- ☐ Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici;
- ☐ Il Comune è proprietario di quasi la totalità dell'area, mentre, per gli altri due lotti sarebbe stato necessario acquisire le intere superfici;
- ☐ Il lotto ha una consistenza tale da poter realizzare un impianto da 24.000 tonnellate.

- **Tecnologia scelta per il contenimento dei fattori inquinanti**

Per la progettazione dell'impianto di trattamento arie dell'impianto di compostaggio si è fatto riferimento alle BAT per la categoria IPPC 5: impianti di trattamento rifiuti che suggeriscono, innanzitutto un ricambio d'aria almeno pari a 3 volumi/ora nelle zone di ricezione e stoccaggio e 2 volumi/ora nelle altre aree con il trattamento dell'aria aspirata dai capannoni tramite lavaggio (Scrubber) e biofiltrazione. Nel caso specifico, come si evince dalla tabelle di dimensionamento successiva, sono stati previsti due ricambi d'aria nei capannoni di maturazione e raffinazione come consigliato dalle BAT, mentre, nel capannone di ricezione e miscelazione, dove è presente materiale fresco e, quindi, più altamente putrescibile sono stati previsti 4 ricambi d'aria all'ora, ovvero maggiori a quelli previsti nelle BAT e per una portata d'aria complessiva inviata al biofiltro pari a circa 84.000 m³/h che saranno trattati tramite lavaggio in tre scrubber operanti in parallelo e successiva biofiltrazione.

Tali dimensionamenti consentiranno di raggiungere il valore limite in uscita dal biofiltro di 300 U.O./m³ per in composti odorigeni e di 5 mg/N m³ di composti ridotti dell'azoto.

Come presidio ambientale aggiuntivo per il trattamento dell'aria è stata prevista la realizzazione di un filtro a manica nella zona di raffinazione del compost al fine di abbattere le eventuali polveri prodotte durante l'operazione di vagliatura, tale filtro a manica rispetterà le indicazioni previste nelle BAT ovvero sarà in tessuto di polipropilene e avrà una velocità di attraversamento massima di 1,25 m³/m²*min.

- **Individuazione del lotto di intervento sul vigente PRG**

Come è facilmente riscontrabile, tutte le particelle componenti il lotto di intervento ricadono in Zona F4, per una superficie complessiva pari a circa 11.500 mq così ripartita:

- Particella 110 5.660,00 mq (di cui circa 1.996,00 mq interessanti il lotto di intervento)
- Particella 111 1.502,00 mq
- Particella 708 2.608,00 mq
- Particella 1396 1.684,00 mq
- Particella 4133 1.245,00 mq
- Particella 4125 1.744,00 mq
- Particella 4127 721,00 mq

- **Approfondimenti modalità di evacuazione e conferimento del percolato**

Il percolato proveniente dalle diverse zone dell'impianto sarà stoccato in una vasca di accumulo dove verrà filtrato e ripompato all'interno dei biotunnel con il fine di umidificare la biomassa in fase di biostabilizzazione. Infatti il processo di compostaggio è fortemente esotermico con temperature che, se non controllate, possono arrivare anche al di sopra dei 70°C tant'è che l'aria insufflata ha non solo la funzione di immettere ossigeno nella biomassa per far "respirare" i microrganismi attori del processo di compostaggio ma anche quella di tenere la temperatura al di sotto dei 70° perché, a tali temperature, ci sarebbe "il suicidio" degli stessi microrganismi. Chiaramente le elevate temperature che si raggiungono fanno evaporare la fase liquida della biomassa con la diminuzione dell'umidità che non può scendere al di sotto del 45% pena la morte dei microrganismi e il blocco del processo. Questo è il motivo per il quale, il percolato stoccato e filtrato, integrato con acqua di rete, viene ripompato sotto il tetto dei biotunnel. È evidente che, in caso di un eccesso di produzione di percolato o per un fermo impianto, il percolato stoccato all'interno delle vasche sarà gestito secondo i dettami del d.lgs. 152/2006 ovvero

come gli altri rifiuti prodotti sull'impianto sarà caratterizzato, gli sarà attribuito il relativo codice CER (19.07.02 o 19.07.03), e in ultimo smaltito tramite bottino di presa di ditta regolarmente autorizzata con la relativa registrazione nel registro di carico e carico dell'impianto.

• **Approfondimenti relativi all'incremento del traffico**

Come indicato nel primo paragrafo della presente relazione la scelta del lotto oggetto dell'istallazione impiantistica è derivata anche dalla vicinanza di una strada a scorrimento veloce, la S.P. Pomigliano-Acerra, vicina all'omonimo svincolo sull'asse mediano. Questa localizzazione consentirà il raggiungimento dell'impianto senza incrementi di flussi per il traffico cittadino: l'impianto, infatti, sarà raggiungibile bypassando del tutto il centro urbano del Comune. A ciò si aggiunga la dimensione medio-piccola dell'impianto da realizzare non suscettibile, in ogni caso, di poter incrementare significativamente i flussi veicolari attesi rispetto a quelli previsti e sotto descritti.

• **Approfondimenti circa la zona ad alto rischio incendi**

Con riferimento al Piano di Protezione Civile vigente (luglio 2015), il lotto di intervento è interessato parzialmente, lungo il versante occidentale a confine con i manufatti del Canile Comunale, da una 'fascia di interfaccia' con un 'Rischio di incendio boschivo Alto (R3)'. A valle di tale determinazione del Piano P.C. è, in prima battuta, necessario rappresentare, che a livello regionale, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, (ultima rev. 2014-2016) certifica che il Comune di Pomigliano d'Arco nell'ultimo decennio è stato interessato da un numero esiguo di incendi boschivi, e per tanto il Piano medesimo classifica il territorio pomiglianese con Rischio nullo $R = 0$. Per tale motivo il Piano di P.C. vigente ha ritenuto di non dover procedere con la valutazione del Rischio Incendio Boschivo. Ciò nonostante ed esclusivamente per determinati ambiti relativi all'edificato urbano esistente e a diretto contatto con aree inedificate (coltivate e non) il Piano P.C. ha ritenuto di procedere, in una logica omnicomprensiva di prevenzione e sicurezza, alla delimitazione di 'fasce di interfaccia'. Orbene, mutuando le definizioni del Piano P.C. vigente, è necessario precisare che: il Rischio incendio boschivo e di interfaccia classificato dal Piano è di tipo naturale e prevedibile; il rischio incendi boschivi viene inteso quale probabilità che un incendio prettamente boschivo si verifichi e causi danni a persone e cose; per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende l'incendio che minacci di interessare aree di connessione tra il tessuto urbano e quello rurale; per interfaccia mista (definizione a cui si ascrive l'area oggetto di intervento) viene intesa la presenza di molte strutture isolate e sparse nell'ambito di territorio ricoperto da vegetazione combustibile; la perimetrazione della fascia di interfaccia avviene con aggregazione degli edifici esposti (nel nostro caso i manufatti del Canile Comunale) finalizzata alla riduzione delle discontinuità fra gli elementi presenti, ottenuta raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia superiore ai 50 m; quindi viene delimitato il perimetro esterno della fascia spiccando dall'aggregazione degli edifici una larghezza pari a 200 m e viene individuato il tipo di vegetazione presente; la vegetazione presente nel lotto in questione, adiacente il Canile Comunale, è di tipo spontaneo incolto: erbe ed arbusti diffusi. Tutto ciò rappresentato e precisato, volendo sintetizzare la ratio che governa la classificazione adottata dal Piano P.C., si può affermare che, in considerazione della presenza di un'area rurale incolta nelle vicinanze dei manufatti del Canile, il Rischio di incendio boschivo è Alto (R3) poiché l'incendio, in quanto evento naturale, è sempre possibile. È chiaro che tale possibile scenario di pericolo per i manufatti del Canile e per le persone in esso operanti, con la realizzazione dell'Impianto di Compostaggio e la conseguente eliminazione dell'area verde incolta, viene di fatto annullato. A conforto della sicurezza e della prevenzione dai rischi indotti da tale ipotetico scenario nelle aree limitrofe, il realizzando Impianto, inoltre, essendo presidiato e dotato di idoneo sistema antincendio, costituirà un efficiente presidio antincendio per tutte le 'fasce di interfaccia' presenti nel raggio utile di influenza.

Controdeduzioni alle osservazioni n. 1 e 2

L'impianto sarà autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale con la quale saranno acquisite tutte le autorizzazioni ambientali incluse quelle per le emissioni in atmosfera. E' evidente che durante le conferenze di servizio sarà presente anche il Sindaco pro-tempore del Comune di Pomigliano d'Arco o suo delegato.

Controdeduzione alla osservazione n. 3

La localizzazione dell'impianto ha rispettato i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al paragrafo 17 della parte IV del PRGRU della Regione Campania adottato con DGR n. 685/2016; in particolare si è verificato

l'assenza dei vincoli escludenti di cui al citato piano e si specifica che nello stesso non è indicata una distanza limite dai centri abitati o dalle case sparse. Si sottolinea, comunque, che l'impianto progettato possiederà tutte le opere di presidio ambientale atte a contenere, prima di tutto, le emissioni in genere molto al di sotto dei limiti di legge e, in particolare, quelle odorigene al di sotto dei 300 U.O./m³ come consigliato dalle BAT.

Controdeduzione alla osservazione n. 4

Tutti i potenziali fattori di rischio derivanti dall'attività di un impianto di compostaggio (rischio biologico, rischio odori e di composti organici volatili, rischio polveri e il rischio rumore) sono stati analizzati nello studio preliminare ambientale e nelle presenti integrazioni, oltre che risolti progettualmente mediante idonei presidi ambientali. Le opere di presidio ambientale sono state dimensionate secondo le BAT e tutte le emissioni saranno ampiamente contenute nei limiti di legge. Si specifica che tutte le fasi di trattamento, dal conferimento fino alla raffinazione finale del compost, avverranno in capannoni chiusi in depressione con il trattamento delle arie esauste.

Controdeduzione alla osservazione n. 5

Per la valutazione dell'"opzione 0" si rinvia al punto a della presente relazione, per quanto attiene, invece, alla parcellizzazione dell'impianto la cosa è ritenuta improponibile dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale.

Si precisa, inoltre, che il processo di compostaggio è la sommatoria di diverse fasi di cui quella ACT (Active Composting Time) avviene nel biotunnel. Solo con un impianto unico è possibile il controllo del processo con il fine di avere un compost di elevata qualità.

Controdeduzione alla osservazione n. 6

Si specifica che quello trasmesso con il progetto preliminare è uno "studio preliminare ambientale" ed è stato redatto secondo le Linee Guida della Regione Campania.

Controdeduzione alla osservazione n. 7

Il codice CER ex Decisione UE 2014/955/UE da associare alla Frazione Organica da raccolta differenziata è giustappunto il 20.01.08: 20 è la categoria dei rifiuti urbani, 01 è la sottocategoria della raccolta differenziata e 08 è il codice dei rifiuti organici. In tale senso si rappresenta che non esiste altro codice dell'elenco da associare alla FORSU. In ogni caso durante l'esercizio dell'impianto verrà posto in essere un controllo di qualità del rifiuto in ingresso finalizzato all'ottenimento di un prodotto finale di elevata qualità. È intenzione, infine, dello scrivente Comune aderire al CIC (Comsorzio italiano Compostatori) e di ottenere il marchio di qualità del compost prodotto.

Controdeduzione alla osservazione n. 8

Il PRGRU della Regione Campania adottato con DGR n. 685/2016 non esclude le zone incluse nella perimetrazione del SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" tra quelle che potenzialmente possono ospitare impianti di trattamento rifiuti. Il progetto sottoposto a verifica, in ogni caso, ha posto in essere tutti i presidi ambientali finalizzati all'azzeramento del rischio di contaminazione. Infatti, tutte le aree sulle quali saranno effettuate operazioni di stoccaggio e/o trattamento del rifiuto organico, saranno idoneamente impermeabilizzate tramite la realizzazione di un massetto industriale con trattamento al quarzo con sottostante telo di sicurezza in HDPE da 2 mm protetto da telo di TNT grammatura 200 gr/mq.

Controdeduzione alla osservazione n. 9

Il sito oggetto di intervento è stato sottoposto da ARPAC a piano di indagine preliminare (come da documentazione allegata) dalla quale è emersa l'assenza di contaminazione. Tutti i campioni analizzati da ARPAC hanno presentato valori di concentrazioni rientranti nei limiti di accettabilità per i siti ad uso commerciale ed industriale. Si specifica, inoltre, che durante l'esecuzione dei sondaggi per la caratterizzazione geologico-geotecnica del sito saranno prelevati ed analizzati campioni di terreno e di acqua di falda al fine di confermare la caratterizzazione di ARPAC e per ottenere il "bianco" prima della realizzazione dell'impianto. Saranno realizzati, infine, tre piezometri di cui uno a monte e due a valle idrogeologica al fine di monitorare ciclicamente la falda.

Controdeduzione alla osservazione n. 10

La realizzazione dell'impianto non inficia il procedimento di bonifica posto in piedi dallo stabilimento Alenia Aermacchi proprio perché l'impianto si trova all'esterno del punto di conformità coincidente con i limiti della zona industriale di Pomigliano.

Controdeduzione alla osservazione n. 11

Non esistono evidenze scientifiche tali da correlare l'incremento del tasso tumorale con la realizzazione di un impianto di compostaggio; di contro si potrebbe affermare che è la mancata realizzazione di questa tipologia di impianti ad impedire, di fatto, l'incremento della raccolta differenziata con conseguenti maggiori quantitativi di rifiuto inviati ad incenerimento e/o in discarica.

Controdeduzione alla osservazione n. 12

Non esistono evidenze scientifiche tali da correlare l'incremento del tasso tumorale con la realizzazione di un impianto di compostaggio; di contro è la mancata realizzazione di questa tipologia di impianti a rendere instabile il ciclo integrato dei rifiuti con la concreta possibilità di determinare l'insorgenza di nuove emergenze e di nuovi sversamenti abusivi.

Controdeduzione alla osservazione n. 13

Il sito oggetto di intervento è stato sottoposto da ARPAC a piano di indagine preliminare (come da documentazione allegata) dalla quale è emersa l'assenza di contaminazione. Tutti i campioni analizzati da ARPAC hanno presentato valori di concentrazioni rientranti nei limiti di accettabilità per i siti ad uso commerciale ed industriale. Si specifica, inoltre, che durante l'esecuzione dei sondaggi per la caratterizzazione geologico-geotecnica del sito saranno prelevati ed analizzati campioni di terreno e di acqua di falda al fine di confermare la caratterizzazione di ARPAC e per ottenere il "bianco" prima della realizzazione dell'impianto. Saranno realizzati, infine, tre piezometri di cui uno a monte e due a valle idrogeologica al fine di monitorare ciclicamente la falda.

Controdeduzioni alle osservazioni n. 14 e 15

Non esistono evidenze scientifiche tali da correlare l'incremento del tasso tumorale con la realizzazione di un impianto di compostaggio; di contro si potrebbe affermare che è la mancata realizzazione di questa tipologia di impianti ad impedire, di fatto, l'incremento della raccolta differenziata con conseguenti maggiori quantitativi di rifiuto inviati ad incenerimento e/o in discarica.

Valutato che:

- *L'intervento è attuativo del vigente PRGRU della Regione Campania, già sottoposto a VAS, e ne rispetta i criteri di localizzazione puntuale ed il sito prescelto è già destinato ad impianti per il trattamento rifiuti nel vigente PRG del Comune di Pomigliano;*
- *La conferma della localizzazione scaturisce da accurate valutazioni costi-benefici e dalle considerazioni su sintetizzate sull'impatto potenziale sulle componenti ambientali con particolare riferimento all'esclusione di aree caratterizzate da particolari vulnerabilità;*
- *Il progetto preliminare dell'impianto, come risulta dall'illustrazione di cui allo studio preliminare e dalle espresse dichiarazioni di progettisti e Comune, fa riferimento, oltre alle vigenti normative nazionali e regionali di settore, all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;*
- *Che appare comunque opportuno rimarcare l'esigenza del massimo rigore nello sviluppo delle successive fasi di progettazione e di gestione dell'impianto relazione a quanto previsto e dichiarato nel progetto preliminare, anche in relazione alle preoccupazioni segnalate dai soggetti del territorio che hanno presentato osservazioni;*

Tenuto conto delle osservazioni pervenute come di seguito riportato:

Osservazioni a,b,c,d,

Le osservazioni presentate in questa sezione hanno fatto parte, insieme ad altre richieste specifiche degli istruttori, di richiesta di integrazione atti di cui alla nota prot. 2017-0772916 del 23/11/2017. Le controdeduzioni trasmesse risultano sostanzialmente esaustive di quanto richiesto in sede istruttoria e di quanto osservato dai soggetti di cui al precedente elenco; pertanto si ritiene che solo alcuni contenuti delle osservazioni presentate, peraltro in buona parte già implicitamente accolte in quanto le criticità evidenziate sono state già trattate nel progetto e nel relativo studio Ambientale preliminare, possano far parte di alcune prescrizioni/precisazioni al progetto stesso che di seguito si elencano:

- *Autorizzazione Integrata Ambientale;*
- *Utilizzo delle migliori soluzioni di carattere tecnologico-produttivo - BAT;*
- *Percolato stoccato all'interno delle vasche sarà gestito secondo i dettami del d.lgs. 152/2006;*
- *Idoneo sistema antincendio.*

Si precisa inoltre che in riferimento ad alcuni punti dell'osservazione a):

- L'area oggetto di intervento è limitata alla sola zona classificata F4- Impianti Tecnologici, attrezzature militari e di trattamento rifiuti del vigente PRG pari a circa 11. 500 mq. Le zone di cui si fa menzione nell'osservazione e nella Relazione Illustrativa di progetto sono alcune zone limitrofe al sito prescelto che erano state in passato prese in considerazione per la realizzazione dell'impianto.

Si precisa inoltre che, in riferimento ad alcuni punti dell'osservazione b):

- in adiacenza del sito di impianto non risultano presenti assi del reticolo idrografico;
- l'area non risulta attraversata da alcun "tracciato rurale storico da recuperare";
- l'area di intervento per la maggioranza della sua estensione, è di proprietà pubblica.

Osservazioni n. 1 e 2

Osservazione non pertinente in questa fase in quanto l'impianto sarà autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale con la quale saranno acquisite tutte le autorizzazioni ambientali incluse quelle per le emissioni in atmosfera.

Osservazione n. 3

Osservazione implicitamente accolta in quanto già previsto nel progetto che l'impianto dovrà prevedere tutte le opere di presidio ambientale atte a contenere, prima di tutto, le emissioni in atmosfera al di sotto dei limiti di legge e, in particolare, quelle odorigene al di sotto dei 300 U.O./m³ come consigliato dalle BAT. In ogni caso sarà opportuno ribadire tali condizioni quali di prescrizioni nel dispositivo finale di parere.

Osservazione n. 4

Osservazione da ritenere implicitamente accolta in quanto già previsto nel progetto che le opere di presidio ambientale devono essere dimensionate secondo le BAT e tutte le emissioni devono ampiamente essere contenute nei limiti di legge. In ogni caso sarà opportuno ribadire tali condizioni quali di prescrizioni nel dispositivo finale di parere.

Osservazione n. 5

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal proponente. In particolare la valutazione dell'opzione "0" appare già superata, sia perché la localizzazione di un impianto di compostaggio a Pomigliano, per una capacità potenziale anche superiore (ovvero 40.000 t/a) è stata prevista nel PRGRU sottoposto a VAS sia perché il Comune ha corredato il progetto di piano economico finanziario con valutazione costi –benefici del progetto.

Osservazione n. 6

Osservazione da ritenere implicitamente accolta in quanto già previsto nel progetto e nelle successive integrazioni/precisazioni che sarà previsto il monitoraggio continuo dei parametri ambientali. In ogni caso sarà opportuno ribadire tali condizioni quali di prescrizioni nel dispositivo finale di parere.

Osservazione n. 7

Osservazione accolta nelle prescrizioni: durante l'esercizio dell'impianto controllo della qualità del rifiuto in ingresso finalizzato all'ottenimento di un prodotto finale di elevata qualità.

Osservazione n. 8

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal Comune proponente che si condividono.

Osservazione n. 9

Osservazione parzialmente accolta nelle prescrizioni: prima della realizzazione dell'impianto sarà svolta la caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda al fine di confermare i risultati delle analisi effettuate dall' ARPAC. Monitoraggio nel tempo della falda acquifera.

Osservazione n. 10

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal Comune proponente che si condividono.

Osservazione n. 11

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal Comune proponente che si condividono.

Osservazione n. 12

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal Comune proponente che si condividono.

Osservazione n. 13

Osservazione parzialmente accolta nelle prescrizioni: prima della realizzazione dell'impianto sarà svolta la caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda al fine di confermare i risultati delle analisi effettuate dall' ARPAC. Monitoraggio nel tempo della falda acquifera.

Osservazioni n. 14 e 15

Osservazione non accoglibile per le motivazioni già esposte dal Comune proponente che si condividono

Ritenuto, in sintesi, che, anche attraverso un quadro prescrittivo scaturente dalle osservazioni formulate dai diversi soggetti, la realizzazione dell'impianto di compostaggio non possa determinare significativi impatti negativi sull'ambiente conseguenti e che pertanto l'intervento non debba essere assoggettato a VIA.

Si esprime parere di **esclusione dalla procedura di VIA** dell'intervento di realizzazione dell'impianto di compostaggio in via S.P. Pomigliano – Acerra – **CUP 8131** con le seguenti **CONDIZIONI**:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM
2	Numero Condizione	A
3	Ambito di applicazione	<i>aspetti progettuali /gestionali componenti /fattori ambientali principalmente interessati: atmosfera- ambiente idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica mitigazioni monitoraggio ambientale</i>
4	Oggetto della condizione	<p><i>Nelle successive fasi di progettazione (definitiva /esecutiva) dovranno essere confermate e sviluppate tutte le migliori tecniche esecutive ed i sistemi di monitoraggio, già delineati nel progetto preliminare, per ottenere il massimo livello possibile di protezione ambientale, ivi compreso tutto quanto precisato in sede di riscontro alle integrazioni/chiarimenti richiesti in fase istruttoria; in particolare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. dovrà essere condotta una nuova campagna di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda nel sito di impianto al fine di confermare l'idoneità del sito in relazione alla destinazione d'uso prevista ed eventualmente provvedere, se necessario, prima della realizzazione dell'impianto, ad operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle norme di bonifica dei siti contaminati;</i><i>2. la progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere condotta secondo le norme di settore e le Migliori tecniche disponibili dichiarate nel preliminare e tenendo conto di eventuali aggiornamenti delle stesse (Cfr BAT relative al codice IPPC relativamente al capitolato del trattamento biologico aerobico che sono state adottate, in Italia, con il D.M. 29 gennaio 2007); il progetto dovrà prevedere fra l'altro che:</i><ol style="list-style-type: none"><i>a) eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita avvengano in un'area dedicata. Le acque impiegate, non assimilabili ad acque di prima pioggia, andranno raccolte ed adeguatamente trattate;</i>

N.	Contenuto	Descrizione
		<p>b) i cumuli di sovrullo siano stoccati in modo tale da essere protetti dagli agenti atmosferici ed impedire fenomeni di lisciviazione. Le altezze dei cumuli dovranno essere tali da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.</p> <p>c) sia possibile garantire il funzionamento in continuo (h24 e 365g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.</p> <p>3. il progetto definitivo/esecutivo, oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dovrà contenere un dettagliato piano di monitoraggio da applicare in fase di esercizio dell'impianto volto a:</p> <p>a) Controllo della qualità delle materie in ingresso (FORSU e Verde derivante da potatura di parchi e giardini pubblici) al fine della produzione di compost di qualità 1 secondo le definizioni di cui alle Linee Guida della Regione Lombardia- BORE 13 maggio 2003- Supplemento straordinario allegate come riferimento al DM D.M. 29 gennaio 2007.</p> <p>b) Controllo della qualità del compost in uscita: il compost dovrà rispondere alle disposizioni del DLgs 75/2010 in materia di ammendante compostato misto;</p> <p>c) Controllo in fase di esercizio delle emissioni in atmosfera (comprese quelle a carattere odorigeno), delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda; in particolare dovrà essere previsto il funzionamento in continuo (h24 e 365 g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.</p>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM

N.	Contenuto	Descrizione
2	Numero Condizione	B
3	Ambito di applicazione	Aspetti territoriali/autorizzativi
4	Oggetto della condizione	<i>In fase di AIA ai sensi dell' art. 6, comma 13 del D.L.gs 152/06 e ss.ii.mm dovrà essere perfezionata l'eventuale variante o deroga alla strumentazione urbanistica generale vigente del Comune di Pomigliano, tenendo conto dei previsti pareri da acquisire in fase progettuale</i>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	C
3	Ambito di applicazione	<i>aspetti progettuali /gestionali componenti /fattori ambientali principalmente interessati: atmosfera- ambiente idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica mitigazioni monitoraggio ambientale</i>
4	Oggetto della condizione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 75/2010 con relativa iscrizione del gestore dell'impianto al registro dei fabbricanti di fertilizzanti; 2. fermo restando le risultanze della prevista procedura AIA, in fase di gestione dell'impianto dovranno essere rigorosamente applicati i piani di monitoraggio, sviluppati ed aggiornati secondo quanto in precedenza previsto, delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda sia alla fonte che nel contesto di riferimento. Tale attività dovrà essere svolta con periodicità e modalità da concordare con ARPAC con oneri a carico del proponente. Il monitoraggio dovrà essere intrapreso entro tre mesi dall' inizio di funzionamento dell'impianto. 3. realizzazione, gestione e aggiornamento continuo per tutta la vita dell'impianto di un sito web dedicato nell'ambito del quale dare evidenza, tra l'altro, della gestione dell'impianto in termini di quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati e prodotti, del compost

N.	Contenuto	Descrizione
		<p>prodotto, nonché dei dati ambientali di monitoraggio e controllo delle emissioni prodotte;</p> <p>4. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;</p> <p>5. all'atto della dismissione dell'impianto il soggetto gestore dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati.</p>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di escludere l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti condizioni:

MACROFASE: ANTE OPERAM

ID CONDIZIONE : A

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI PROGETTUALI

COMPONENTI /FATTORI AMBIENTALI PRINCIPALMENTE INTERESSATI: atmosfera- ambiente idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica

MITIGAZIONI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

OGGETTO CONDIZIONE A:

A- Nelle successive fasi di progettazione (definitiva/eseutiva) dovranno essere confermate e sviluppate tutte le migliori tecniche esecutive ed i sistemi di monitoraggio, già delineati nel progetto preliminare, per ottenere il massimo livello possibile di protezione ambientale, ivi compreso tutto quanto precisato in sede di riscontro alle integrazioni/chiarimenti richiesti in fase istruttoria; in particolare:

- 1. dovrà essere condotta una nuova campagna di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda nel sito di impianto al fine di confermare l'idoneità del sito in relazione alla destinazione d'uso prevista ed eventualmente provvedere, se necessario, prima della realizzazione dell'impianto, ad operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle norme di bonifica dei siti contaminati;**
- 2. la progettazione definitiva/eseutiva dovrà essere condotta secondo le norme di settore e le Migliori tecniche disponibili dichiarate nel preliminare e tenendo conto di eventuali aggiornamenti delle stesse (Cfr BAT relative al codice IPPC**

relativamente al capitolato del trattamento biologico aerobico che sono state adottate, in Italia, con il D.M. 29 gennaio 2007); il progetto dovrà prevedere fra l'altro che:

- a) eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita avvengano in un'area dedicata. Le acque impiegate, non assimilabili ad acque di prima pioggia, andranno raccolte ed adeguatamente trattate;
 - b) i cumuli di sovrullo siano stoccati in modo tale da essere protetti dagli agenti atmosferici ed impedire fenomeni di lisciviazione. Le altezze dei cumuli dovranno essere tali da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.
 - c) sia possibile garantire il funzionamento in continuo (h24 e 365g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
- 3. il progetto definitivo/esecutivo, oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dovrà contenere un dettagliato piano di monitoraggio da applicare in fase di esercizio dell'impianto volto a:**
- a) Controllo della qualità delle materie in ingresso (FORSU e Verde derivante da potatura di parchi e giardini pubblici) al fine della produzione di compost di qualità 1 secondo le definizioni di cui alle Linee Guida della Regione Lombardia- BORE 13 maggio 2003- Supplemento straordinario allegato come riferimento al DM D.M. 29 gennaio 2007.
 - b) Controllo della qualità del compost in uscita;
 - c) Controllo in fase di esercizio delle emissioni in atmosfera (comprese quelle a carattere odorigeno), delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda; in particolare dovrà essere previsto il funzionamento in continuo (h24 e 365 g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

MACROFASE: ANTE OPERAM

ID CONDIZIONE: B

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI TERRITORIALI/AUTORIZZATIVI

OGGETTO CONDIZIONE B:

1. In fase di AIA ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L.gs 152/06 e ss.ii.mm dovrà essere perfezionata l'eventuale variante o deroga alla strumentazione urbanistica generale vigente del Comune di Pomigliano, tenendo conto dei previsti pareri da acquisire in fase progettuale;

MACROFASE POST-OPERAM:

ID CONDIZIONE: C

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI PROGETTUALI /GESTIONALI

COMPONENTI /FATTORI AMBIENTALI PRINCIPALMENTE INTERESSATI: atmosfera-ambiente idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica

MITIGAZIONI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

OGGETTO CONDIZIONE C:

1. fermo restando le risultanze della prevista procedura AIA, in fase di gestione dell'impianto dovranno essere rigorosamente applicati i piani di monitoraggio, sviluppati ed aggiornati secondo quanto in precedenza, delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda sia alla fonte che nel contesto di riferimento. Tale attività dovrà essere svolta con periodicità e modalità da concordare con ARPAC con oneri a carico del proponente. Il monitoraggio dovrà essere intrapreso entro tre mesi dall' inizio di

funzionamento dell'impianto.

2. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;

all'atto della dismissione dell'impianto il soggetto gestore dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati;

β. che l'esito della Commissione del 06/02/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Comune di Pomigliano d'Arco (NA) con nota prot. reg. n. 105736 del 15/02/2018;

χ. che il proponente Comune di Pomigliano d'Arco ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 14/08/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 06/02/2018, il progetto di "Realizzazione dell'impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) in località S.P. Pomigliano - Acerra", proposto dal Comune di Pomigliano d'Arco (NA), con sede in piazza Municipio nel Comune di Pomigliano d'Arco, con le seguenti condizioni:

MACROFASE: ANTE OPERAM

ID CONDIZIONE: A

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI PROGETTUALI

COMPONENTI /FATTORI AMBIENTALI PRINCIPALMENTE INTERESSATI: atmosfera- ambiente

idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica

MITIGAZIONI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

OGGETTO CONDIZIONE A:

A- Nelle successive fasi di progettazione (definitiva/esecutiva) dovranno essere confermate e sviluppate tutte le migliori tecniche esecutive ed i sistemi di monitoraggio, già delineati nel progetto preliminare, per ottenere il massimo livello possibile di protezione ambientale, ivi compreso tutto quanto precisato in sede di riscontro alle integrazioni/chiarimenti richiesti in fase istruttoria; in particolare:

1. dovrà essere condotta una nuova campagna di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda nel sito di impianto al fine di confermare l'idoneità del sito in relazione alla destinazione d'uso prevista ed eventualmente provvedere, se necessario, prima della realizzazione dell'impianto, ad operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle norme di bonifica dei siti contaminati;
2. la progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere condotta secondo le norme di settore e le Migliori tecniche disponibili dichiarate nel preliminare e tenendo conto di eventuali aggiornamenti delle stesse (Cfr BAT relative al codice IPPC relativamente al capitolato del trattamento biologico aerobico che sono state adottate, in Italia, con il D.M. 29 gennaio 2007); il progetto dovrà prevedere fra l'altro che:
 - a) eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi per il trasporto del materiale in entrata ed in uscita avvengano in un'area dedicata. Le acque impiegate, non assimilabili ad acque di prima pioggia, andranno raccolte ed adeguatamente trattate;
 - b) i cumuli di sovrullo siano stoccati in modo tale da essere protetti dagli agenti atmosferici ed impedire fenomeni di lisciviazione. Le altezze dei cumuli dovranno essere tali da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.
 - c) sia possibile garantire il funzionamento in continuo (h24 e 365g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
3. il progetto definitivo/esecutivo, oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dovrà contenere un dettagliato piano di monitoraggio da applicare in fase di esercizio dell'impianto volto a:
 - a) Controllo della qualità delle materie in ingresso (FORSU e Verde derivante da potatura di parchi e giardini pubblici) al fine della produzione di compost di qualità 1 secondo le definizioni di cui alle Linee Guida della Regione Lombardia- BORE 13 maggio 2003- Supplemento straordinario allegato come riferimento al DM D.M. 29 gennaio 2007.
 - b) Controllo della qualità del compost in uscita;
 - c) Controllo in fase di esercizio delle emissioni in atmosfera (comprese quelle a carattere odorigeno), delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda; in particolare dovrà essere previsto il funzionamento in continuo (h24 e 365 g/a) dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera in modo da assicurare l'abbattimento delle sostanze odorigene durante qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

MACROFASE: ANTE OPERAM

ID CONDIZIONE: B

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI TERRITORIALI/AUTORIZZATIVI

OGGETTO CONDIZIONE B:

1. In fase di AIA ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L.gs 152/06 e ss.ii.mm dovrà essere perfezionata l'eventuale variante o deroga alla strumentazione urbanistica generale vigente del Comune di Pomigliano, tenendo conto dei previsti pareri da acquisire in fase progettuale;

MACROFASE POST-OPERAM:

ID CONDIZIONE: C

AMBITI DI APPLICAZIONE: ASPETTI PROGETTUALI /GESTIONALI

COMPONENTI /FATTORI AMBIENTALI PRINCIPALMENTE INTERESSATI: atmosfera-
ambiente idrico-suolo e sottosuolo-rumore e vibrazioni-salute pubblica

MITIGAZIONI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

OGGETTO CONDIZIONE C:

1. fermo restando le risultanze della prevista procedura AIA, in fase di gestione dell'impianto dovranno essere rigorosamente applicati i piani di monitoraggio, sviluppati ed aggiornati secondo quanto in precedenza, delle emissioni sonore, degli scarichi nella rete fognaria nonché delle acque di falda sia alla fonte che nel contesto di riferimento. Tale attività dovrà essere svolta con periodicità e modalità da concordare con ARPAC con oneri a carico del proponente. Il monitoraggio dovrà essere intrapreso entro tre mesi dall' inizio di funzionamento dell'impianto.
 2. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 3. all'atto della dismissione dell'impianto il soggetto gestore dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall' attività al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica dei siti contaminati.
- 2. CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- 3. DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 4. DI** trasmettere il presente atto:
- 4.1 al proponente Comune di Pomigliano d'Arco (NA);
 - 4.2 alla Provincia di Napoli;
 - 4.3 alla UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
 - 4.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio